



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione Numero 50 del 18/12/2018**

**OGGETTO:ART. 20 DEL D.LGS. N. 175 DEL 19/08/2016 “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE”**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 17:30, presso la sede comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocata nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA	Sindaco	P
MARIANELLI ALESSANDRA	Consigliere	P
GIANNOTTI IVAN	Consigliere	P
MANGINI FEDERICO	Consigliere	P
FERRETTI ANNA	Consigliere	P
MERLINI GIANLUCA	Consigliere	P
PARRINO SABINA	Consigliere	P
GIUNTINI SIMONA	Consigliere	P
CHELI PIER GIORGIO	Consigliere	P
CEI MATTIA	Consigliere	P
PAOLI FEDERICA	Consigliere	Assente
CITI GIACOMO	Consigliere	Assente
MONTAGNANI VANESSA	Consigliere	P

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, Il Segretario Comunale titolare Antonio Salantri.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

## ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno e, in assenza di richieste di intervento, pone ai voti la proposta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini della revisione delle partecipazioni, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Richiamata** la propria Deliberazione n. 44 del 26/09/2017, con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Capannoli ai sensi dell'art. 24 del TUSP;

**Atteso** che il Piano prevedeva le seguenti misure di razionalizzazione:

- a) alienazione azioni della società Ecofor Service s.p.a., da realizzarsi entro il 2018;
- b) alienazione azioni della Agenzia Energetica Provincia di Pisa (A.E.P.) s.r.l. da realizzarsi entro il 2018;
- c) alienazione azioni della società FIDI TOSCANA S.p.a. da realizzarsi entro il 2018;
- d) messa in liquidazione di Cerbaie s.p.a., da realizzarsi entro il 2020;
- e) liquidazione di "Impianti sportivi Villa Monti" S.p.a. ( liquidazione deliberata da assemblea nel 2013) da realizzarsi entro il 2019;

ed è stato attuato come segue:

- a) in data 15.1.2018 è stata perfezionata la cessione delle azioni di Ecofor service s.p.a.;
- b) in data 21.05.2018 è stata perfezionata la cessione delle azioni della Agenzia Energetica Provincia di Pisa (A.E.P.) s.r.l.
- c) In data 14.11.2018 l'assemblea straordinaria di Fidi Toscana Spa ha discusso sul seguente OdG "informativa in ordine alla cessazione del rapporto sociale con gli enti pubblici che ne hanno fatto richiesta ai sensi del D. Lgs 175/2016 come modificato dal D. Lgs 100/2017"
- d) in data 5.6.2018 è stata deliberata dall'Assemblea la messa in liquidazione di Cerbaie s.p.a.;
- Inoltre prosegue la fase della liquidazione di Impianti sportivi Villa Monti Spa e della Compagnia Pisana Trasporti Srl in liquidazione.

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato sub A alla presente deliberazione, quale documento di revisione periodica – anno 2018 – delle partecipazioni societarie del Comune di Capannoli, predisposto ai sensi dell'art. 20 TUSP;

**Vista** altresì la Relazione tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo, allegata sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cei Mattia e Montagnani Vanessa) su n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

**1) Di approvare** la revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Capannoli, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come da documento allegato "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente anche la Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

**2) Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

**3) Di comunicare** l'esito della revisione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

**4) Di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai dall'art. 24, c. 3, T.U.S.P. .

Quindi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successivi n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cei Mattia e Montagnani Vanessa) su n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine e n. 4 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale  
Antonio Salanitri/ ArubaPEC S.p.A.